

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione saranno a carico della Stazione appaltante.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente/RUP saranno effettuate alla Società assicuratrice con P.E.C. o con mail.

Art. 12 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello di Bari.

Art. 13 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari — ex L. 13 agosto 2010 n. 136

La Società assicuratrice assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 14 – Pagamento dei premi e degli indennizzi.

Il pagamento del premio sarà effettuato con provvedimento della Stazione appaltante attingendo agli appositi fondi previsti nel quadro economico dell'intervento o su quelli disponibili sulla contabilità speciale.

L'accredito sarà effettuato sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, che dovrà essere indicato dalla Società prima della stipula della polizza.

Il pagamento degli indennizzi sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente del Contraente.

Ciascun bonifico per il pagamento di premi dovrà riportare il CIG.

Il pagamento del premio alla Società sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di accettazione del preventivo da parte del RUP/Stazione appaltante e, comunque, previa disponibilità delle relative risorse.

Entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento, la Società dovrà consegnare al RUP/Stazione appaltante la relativa polizza di assicurazione.

Art. 15 – Produzione di informazioni sui sinistri

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità ed, in ogni caso, sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la tipologia di garanzia distinta per prestazioni ottenute come da specifiche del Capitolato;
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a €

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a €

Inoltre l'Assicuratore si impegna a fornire semestralmente l'elenco completo dei sinistri senza seguito, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente, invece, sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione fornirà adeguata motivazione.

Art. 16 – Solidarietà nei casi di coassicurazione

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi nei termini di legge, si intende derogare al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

SEZIONE I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), oltre ai rischi professionali del progettista, anche i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, come definiti all'art. 132, comma 6, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'assicurazione avrà efficacia per gli incarichi di progettazione dei lavori svolti dal personale in servizio presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata, la cui esecuzione sia stata affidata in convenzione ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e/o curata come stazione appaltante, esclusivamente da parte delle sedi coordinate di Bari e Potenza del citato Provveditorato.

Art. 20 – Assicurato/i

Ai fini della copertura assicurativa, ex art. 90, comma 5, primo periodo, del D. Lgs 163/2006, prevista alla presente sezione è considerato Assicurato/i il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 21 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura di cui alla presente sezione opererà durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella scheda tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali commessi nella redazione del progetto denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui al successivo art. 27.

Art. 22 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo restante il massimale indicato all'art. 25, i danni di cui all'art. 18 sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione debba sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori e/o omissioni.

Art. 23 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 24 - Efficacia dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella scheda tecnica:

- a) decorrerà dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal RUP ai sensi dell'art. 27, secondo comma;
- b) cesserà, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data di ultimazione dei lavori indicata nella scheda tecnica e siano

notificati all'Assicurato/Stazione appaltante entro la predetta data. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perderà automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà alla Stazione appaltante il premio pagato al netto delle imposte.

L'assicurazione avrà effetto dalla data indicata al predetto comma a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Art. 25 - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa sarà quello indicato nella scheda tecnica e sarà determinato secondo quanto disposto dall'art. 270 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti), in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice. Detto massimale sarà pari al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e, pertanto, l'assicurazione si intenderà prestata fino alla concorrenza del massimale suddetto.

Art. 26 - Dichiarazioni

La Stazione appaltante, affidataria degli incarichi di progettazione, dichiarerà che:

- a) l'Assicurato è in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella scheda tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

Art. 27 - Compiti del RUP

Il RUP fornirà alla Società, per ogni opera per la quale richieda una copertura assicurativa tramite il presente contratto, un questionario ad hoc contenente i dati relativi al singolo appalto ed ai singoli dipendenti incaricati dello svolgimento di incarichi ricompresi nel campo di applicazione del presente contratto.

Il RUP comunicherà alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori, ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di sinistro, il RUP darà avviso scritto alla Società assicuratrice entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, la Stazione appaltante/RUP darà avviso di ogni comunicazione connessa alla fattispecie di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice e di ogni riserva formulata dall'appaltatore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni nella redazione del progetto di cui abbia conoscenza.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

Art. 28 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, in relazione all'attività di verifica dei progetti di cui agli artt. 93, comma 6, e 112, comma 4/bis, del D.Lgs 163/2006 e s.m. ed i., di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 56 del Regolamento, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i danni derivanti alla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza del mancato rilievo, non intenzionale, di errori e/o omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o l'utilizzabilità.

Art. 29 – Estensione territoriale

L'assicurazione avrà efficacia per la verifica delle progettazioni dei lavori eseguite dal personale in servizio presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata, anche nell'ambito di convenzioni stipulate tra il Contraente (sede coordinata di Bari) ed altri Enti o Amministrazioni relativamente ad opere da realizzare su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Art. 30 – Assicurato/i

Ai fini della copertura assicurativa di cui alla presente sezione, è considerato Assicurato/i il singolo dipendente

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di preventiva disdetta tra le Parti, fatta salva la facoltà del Contraente di recedere, in qualsiasi momento e per qualunque ragione, da comunicarsi a mezzo p.e.c. almeno tre mesi prima della scadenza.

E' inoltre fatto salvo, per il Contraente, l'esercizio della facoltà di affidare allo stesso Assicuratore nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b), del D. Lgs. 163/06 e della proroga tecnica per un ulteriore periodo non superiore a 90 giorni.

Ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D. Lgs. 163/06, il Contraente si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, nei modi ed alle condizioni previste dall'art. 302, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Resta comunque inteso che il servizio assicurativo avrà termine, **anche prima del trascorrere del citato termine triennale**, ove si raggiunga un premio complessivo (al lordo del ribasso d'asta) - corrispondente alla somma tra i premi delle polizze per le progettazioni e quelli delle polizze per le verifiche - pari ad € 100.000,00.

E' altresì ammessa la facoltà di recesso da parte dell'Assicuratore alle seguenti condizioni:

- il recesso non potrà essere esercitato prima del trascorrere di un anno dalla data stipula del contratto e con un preavviso non inferiore a tre mesi;
- Il recesso non potrà essere legato al mero verificarsi di un sinistro;
- La volontà di recesso dovrà essere comunicata a mezzo p.e.c. con il preavviso suddetto, previa indicazione obbligatoria dei dati di cui al successivo art. 15, in assenza dei quali la comunicazione si intenderà non perfezionata.

Art. 3 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro

Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

Art. 4 - Pluralità di assicurati

Nel caso di pluralità di dipendenti assicurati, il massimale stabilito in ciascuna sezione resterà, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 5 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione dovrà valere esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

L'Assicuratore, su richiesta del RUP di ogni singolo intervento, dovrà assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Saranno a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro limite di un importo pari ad un terzo del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese saranno ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia assicuratrice sarà esonerata dal riconoscimento delle eventuali spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per l'assistenza da parte di personale legale e/o tecnico che non sia stato da essa designato e non dovrà rispondere di eventuali multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 7 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato si impegna a comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, e darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche del presente contratto saranno concordate per iscritto.

Art. 9 - Disdetta in caso di sinistro

Non è applicabile al presente contratto.

SEZIONE 0

NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Oggetto e modalità operative di gestione/Calcolo dei premi (al lordo del ribasso d'asta)

Il presente capitolato disciplina le coperture assicurative in favore dei dipendenti (d'ora in avanti denominati anche Assicurati) in servizio presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata (d'ora in avanti denominato anche Stazione appaltante o Contraente) incaricati della progettazione dei lavori e della verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori, ai sensi degli artt. 90, comma 5, e 112, comma 4/bis, del D. Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice degli Appalti) e artt. 57 e 270 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti).

Le coperture assicurative dovranno essere rilasciate per ogni singolo intervento da progettare e/o da verificare, che sarà curato da apposito Responsabile del procedimento incaricato (d'ora in avanti denominato anche RUP). Il premio relativo a tali coperture assicurative sarà inserito all'interno di ogni singolo quadro economico del progetto redatto dai citati dipendenti interni (cfr. art. 270 del Regolamento) e del progetto da verificare a cura dei medesimi (cfr. art. 112, comma 4/bis, Codice degli Appalti).

In applicazione del presente contratto e durante il periodo di validità dello stesso, all'atto di stipula della polizza la Compagnia assicuratrice (d'ora in avanti denominata anche Società/Assicuratore) dovrà rilasciare al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata – Sede Coordinata di Bari, nella persona del Responsabile del procedimento di ogni singolo intervento (RUP), deputato alla liquidazione del premio assicurativo, singoli certificati di copertura assicurativa con annessa scheda tecnica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 della Sezione II e dalle altre condizioni del presente contratto.

Il premio per ciascuna polizza, che sarà emessa con richiamo alle condizioni normative di cui alle Sezioni I e II del presente capitolato, sarà calcolato applicando all'importo dei lavori, con esclusione dell'IVA e delle altre somme a disposizione dell'amministrazione, i tassi di cui alle seguenti tabelle, al netto dell'unico ribasso che la Società aggiudicataria avrà offerto in sede di gara, valido per tutte le fattispecie di cui ai seguenti due prospetti:

SEZIONE I - DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

| Durata dei Lavori | Tassi Lordi per mille a base d'asta |
|-------------------|-------------------------------------|
| fino a 12 mesi | 0,50 |
| fino a 24 mesi | 0,80 |
| fino a 36 mesi | 1,20 |
| fino a 48 mesi | 1,80 |

SEZIONE II - DIPENDENTI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

| Durata dei Lavori | Tassi Lordi per mille a base d'asta |
|-------------------|-------------------------------------|
| fino a 12 mesi | 0,40 |
| fino a 24 mesi | 0,70 |
| fino a 36 mesi | 1,00 |
| fino a 48 mesi | 1,50 |

pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici del Provveditorato che la Stazione appaltante stesso abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori. Si applica quanto disposto dall'art. 90, comma 5, primo periodo, del Codice e dall'art. 37, comma 2, dell'allegato XXI del Codice.

Art. 31 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i danni non intenzionali di cui all'art. 28, prodotti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica, denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 37. La copertura non è efficace nel caso in cui non siano rispettati i criteri generali, sottostanti all'attività di verifica della documentazione e alla validazione del progetto, di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del Regolamento. La copertura è efficace purché:

- la Stazione appaltante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 112, comma 5, del Codice e all'art. 47, comma 2, del Regolamento;
- l'attività di verifica della documentazione e la validazione del progetto siano effettuate sulla base di quanto disposto dagli artt. 52, 53, 54 e 55 del Regolamento;
- la realizzazione dell'opera progettata non venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- l'Assicurato non abbia partecipato, direttamente o indirettamente, alla gara per l'affidamento della progettazione;
- il progetto non sia stato eseguito, in tutto o in parte, né la progettazione sia stata coordinata dall'Assicurato/Contraente, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, ovvero da società di professionisti o di ingegneria di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché da qualsiasi altro parente o affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata;
- l'esecuzione dei lavori progettati non sia affidata, né la direzione dei lavori né il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione siano stati affidati, ad imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata. Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 32 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo restante il massimale indicato all'art. 35, i danni di cui all'art. 28 sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di verifica della progettazione, debba sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'Assicurato avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori e/o omissioni.

Art. 33 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori;
- conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- relativi al danno erariale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 34 - Efficacia dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella scheda tecnica:

- decorrerà dalla data di affidamento dell'incarico di verifica della progettazione;
- cesserà:
 - nel caso di validazione di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante;

- nel caso di validazione di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;
- nel caso di validazione di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data di ultimazione dei lavori indicata nella scheda tecnica e siano notificati all'Assicurato/Stazione appaltante entro la predetta data. Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà alla Stazione appaltante il premio pagato al netto delle imposte.

L'assicurazione avrà effetto dalla data indicata al comma a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Art. 35 - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla copertura assicurativa prevista alla presente sezione è quello indicato nella scheda tecnica e sarà determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento. Detto massimale sarà pari:

- a) al 5% dell'importo dei lavori, con il limite di 500.000 euro, iva esclusa, per lavori di importo inferiore a 5.278.000 euro, iva esclusa;
- b) al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, iva esclusa, per lavori di importo pari o superiore a 5.278.000 euro, iva esclusa.

Per opere di particolare complessità il massimale può essere superiore a 1.500.000 euro fino al 20% dell'importo dei lavori, con il limite di 2.500.000 euro.

Art. 36 - Dichiarazioni

La Stazione appaltante, affidataria dell'incarico di verifica della progettazione, dichiarerà che:


- a) l'Assicurato è in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
- b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella scheda tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

Art. 37 - Compiti della Stazione appaltante/RUP

La stazione appaltante si impegna a comunicare alla Società la data effettiva di inizio dell'attività di verifica della progettazione, ovvero l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'incarico. In caso di sinistro, la Stazione appaltante/RUP darà avviso scritto alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. In particolare, darà avviso di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni del progetto validato di cui abbia avuto conoscenza.

Bari, 18 marzo 2016

Il Responsabile del procedimento di affidamento
(geom. Antonio Lapomarda)



Visto: Il Dirigente
(dott. ing. Tommaso Colabufo)



SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI DEI
DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA
BASILICATA – SEDI COORDINATE DI BARI E POTENZA INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE E
DELLE VERIFICHE DEL PROGETTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SCHEMA DI CONTRATTO